

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 54 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea LUCE avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea LUCE, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. San Giuliano City S.S.D. A R.L all'epoca dei fatti, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F., e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all'allenatore Sig. Andrea Ciceri la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. nell'ambito della vertenza 2425-242, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 22 maggio 2025 e notificato in data 24 maggio 2025;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto ai calciatori sigg.ri Nabil Makni e Pietro Vassallo le somme accertate dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione dei lodi emessi rispettivamente in data 22.5.2025 e notificato in data 27.5.2025 nell'ambito della vertenza 117/2024-2025 per il calciatore sig. Nabil Makni e del lodo emesso in data 16.5.2025 e notificato in data 21.5.2025 nell'ambito della vertenza 333/2024-2025 per il calciatore sig. Pietro Vassallo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Andrea LUCE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Andrea LUCE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina